



COMUNE DI COSTA SERINA

PROVINCIA DI BERGAMO

Ordinanza n. 1/2026

Reg. Albo n. _____

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI FIAMME LIBERE E ARTICOLI PIROTECNICI NEI LOCALI PUBBLICI

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 il Sindaco, quale ufficiale del Governo, responsabile della Protezione Civile e della incolumità della comunità territoriale, nonché della salute pubblica, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

che i provvedimenti in questione, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

CONSIDERATI i recentissimi tragici eventi accaduti in un locale pubblico sito nella località turistica svizzera di Crans-Montana e gli eventi egualmente tragici in altri analoghi contesti pubblici;

RITENUTO necessario e urgente - vista la diffusa usanza di usare fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici per festeggiamenti ed eventi di diverso tipo – vietare l'utilizzo nei locali pubblici di tali articoli che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed involontaria, creare gravi pericoli per le persone, come dimostrato dal tragico evento di Crans-Montana e di altri contesti;

POSTO che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante;

VISTI:

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 659 e art 703 del Codice Penale;

ORDINA

con effetto immediato, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, nonché a tutela del patrimonio pubblico o privato: su tutto il territorio comunale, in particolare nei locali pubblici, è vietato l'utilizzo di fiamme libere, di candele pirotecniche, di fontane luminose e di qualsiasi tipologia di articoli pirotecnici.

SI DISPONE:

Che la Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza.

Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- alla Polizia locale, alla Prefettura, alla Questura, al Commissariato di Polizia di Stato, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, alla Compagnia Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco;
- al Ministero dell'Interno;
- ai pubblici esercizi, strutture ricettive, ecc. insediati sul territorio, o, comunque, sia ad essi resa nota con tutte le possibili modalità;
- agli Organi di stampa e di informazione;
- alle Associazioni del terzo settore operanti sul territorio;
- all'Unione Montana di Comuni/alla Comunità Montana, all'Uncem – Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani - e alle Associazioni degli Enti locali.

Quest'ordinanza è resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e su tutti gli organi di informazione dell'Ente, compresi i social media istituzionali.

SI FA PRESENTE:

Che la presente Ordinanza, vista l'importanza e la piena funzionalità a vantaggio della pubblica incolumità, sia considerata e attuata nei suoi obiettivi anche dai Cittadini presso le proprie abitazioni e residenze, i domicili;

che il Ministero dell'Interno disponga adeguati provvedimenti per evidenziare l'importanza del divieto in essere in tale Ordinanza.

Costa Serina, 04/02/2026

**Il Sindaco
Dolci Fausto**

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i)